

(N. 1577)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TOMASSINI, PICCHIOTTI, PREZIOSI, MILILLO, SCHIAVETTI, ALBARELLO, DI PRISCO, MASCIALE, LUSSU, RODA, PASSONI e TIBALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1966

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto

ONOREVOLI SENATORI. — La ricorrenza del ventennale della Repubblica è avvenimento di tale solennità che non può non essere accompagnato da un atto di clemenza del Capo dello Stato. I provvedimenti di clemenza, che si sono succeduti dall'Unità di Italia, hanno sempre sottolineato la celebrazione di un fatto storico vivo nella coscienza di tutti. Armonizzandosi con il generale sentimento di giustizia, esso non lede e non menoma la potestà punitiva dello Stato, giacchè anche la clemenza è un aspetto e una manifestazione di essa. Senza considerare che sotto il profilo rieducativo ed emendativo, spesso è più efficace un atto di clemenza che un atto di punizione. Certamente, un provvedimento di clemenza non può prescindere dall'esigenza di sicurezza e di difesa sociale, altrimenti verrebbero frustrati i fini perseguiti. Perciò si è inteso temperare l'indulgenza con la giustizia e la difesa della società.

Alla stregua di tali criteri, mentre da una parte sono stati aumentati i limiti di pena per la concessione dei benefici di amnistia e di indulto, rispetto ai precedenti decreti, sono tuttavia esclusi quei reati che, per la

loro indole e per il bene giuridico offeso, destano un maggior allarme sociale. Così sono stati esclusi: l'associazione per delinquere, i delitti contro la pubblica incolumità previsti dagli articoli 439, 440, 441, 442, 443 del codice penale, che in questi ultimi tempi si sono ripetuti con insolita frequenza, determinando una reazione della coscienza generale; la rapina e l'estorsione commesse con le armi.

Sotto il profilo soggettivo sono stati esclusi, fra i beneficiari, coloro che hanno dimostrato, con il loro comportamento, una particolare pericolosità sociale.

L'amnistia è stata estesa ai reati previsti dal codice penale militare di pace, ai delitti politici e a quei reati, che, pur non configurandosi come delitti politici, sono stati determinati da motivi etico-sociali o da motivi o convinzioni religiose, che hanno suscitato una vasta e profonda eco nell'opinione pubblica. Ma mentre per i reati politici non si è posto alcun limite di pena, per gli altri reati contemplati nella lettera *d*) dell'articolo 1 si è stabilito che l'amnistia comprenda soltanto i reati punibili con pena non superiore ad anni 5.

Fra i precedenti ostativi a fruire dei benefici previsti dal provvedimento di clemenza sono state eliminate anche le condanne per quei reati per i quali è stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale o per suggestione di folla in tumulto. La ragione ci sembra ovvia, sol che si pensi che colui che delinque per determinate spinte psichiche e per motivi comunemente apprezzati, non può essere equiparato a colui che delinque per motivi riprovevoli.

Inoltre, per quanto concerne le condizioni soggettive, è apparso più rispondente a giustizia stabilire che la precedente condanna ostativa debba essere contenuta in una sentenza anteriore alla commissione del reato per il quale si chiede l'applicazione dei benefici. Per cui non possono essere calcolate le condanne riportate contestualmente a quelle per le quali i benefici sono applicabili.

Si è inteso, poi, prendere in considerazione anche lo stato del latitante. Non ci è sembrato opportuno costringere il latitante a costituirsi entro un termine dall'emanazione del decreto di amnistia e di indulto per poter godere del beneficio, dal momento che può avvenire che la pena, in concre-

to inflitta, sia interamente condonata. Perciò l'obbligo della presentazione è stato previsto e stabilito entro sei mesi dalla sentenza di condanna, sempre che questa non sia interamente coperta dal condono.

Ha indubbiamente un carattere innovativo la concessione del condono di mesi sei a coloro che, per condizioni soggettive, non possano beneficiare del condono previsto dall'articolo 2. Abbiamo, tuttavia, ritenuto rispondente ad un criterio di equità la concessione del condono di mesi sei, al fine di non determinare un profondo contrasto di trattamento tra condannati, considerando anche che un atto di clemenza, sia pur contenuto in limiti ristretti, possa giovare al ravvedimento di coloro che, per il loro passato, non hanno meritato la più ampia concessione dei benefici di clemenza.

Nella previsione dei precedenti penali, che non vanno presi in considerazione ai fini dell'applicazione dei benefici, è stata contemplata la riabilitazione non soltanto quando questa sia già intervenuta ma anche quando ricorrano le condizioni perchè venga pronunciata.

Questi in sintesi i criteri e le ragioni che ci hanno indotto a proporre il presente disegno di legge, che raccomandiamo al vostro esame e al vostro sereno giudizio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Amnistia)*

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per ogni reato, anche se previsto dal codice penale militare di pace, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, oppure soltanto con pena pecuniaria;

b) per i reati commessi da coloro che all'epoca del commesso reato non avevano compiuto gli anni 18 o avevano superato gli anni 70, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, o solo con pena pecuniaria;

c) per il reato di diffamazione a mezzo stampa;

d) per i reati politici e per i reati determinati da motivi etico-sociali o da convinzioni religiose, punibili, questi, con pena non superiore ad anni 5.

Art. 2.*(Indulto)*

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

a) nella misura non superiore ad anni 2 per le pene detentive e non superiori a lire 2.000.000 per le pene pecuniarie sole o congiunte a dette pene;

b) nella misura di anni 3 per le pene detentive e di lire 3.000.000 per le pene pecuniarie, sole o congiunte a dette pene, per coloro che all'epoca del commesso reato non avevano compiuto gli anni 18 o avevano compiuto gli anni 70.

Nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono

usufruire di precedenti indulti, la riduzione della pena detentiva non può essere superiore ad anni uno.

Art. 3.

(Esclusione dai benefici)

I benefici non si applicano a coloro che abbiano, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, riportata una o più condanne, per delitto non colposo, a pene detentive superiori nel complesso a 4 anni, nè ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza.

Non si tiene conto, nell'esame dei precedenti penali, delle condanne dichiarate estinte per precedente amnistia, nè dei reati estinti alla data dell'entrata in vigore della presente legge per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale, nè delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione o si ottenga la riabilitazione; nè delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale o l'attenuante per aver agito per suggestione di una folla in tumulto (art. 62, nn. 1 e 3 del codice penale).

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto dell'esclusione prevista dal primo comma del presente articolo.

Per la concessione dei benefici ai reati di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della presente legge, non si tiene conto dei precedenti penali salvo che l'autore di essi sia stato dichiarato delinquente abituale professionale o per tendenza.

Art. 4.

(Esclusioni oggettive)

I benefici non si applicano ai reati previsti dagli articoli 416, 439, 440, 441, 442, 443, 628 secondo capoverso, 629 capoverso, 630 del codice penale.

Art. 5.

*(Determinazione della pena
per l'applicazione dell'amnistia)*

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo i casi di prevalenza o di equivalenza previsti dall'articolo 69 del codice penale;

d) non si tiene conto della recidiva anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa;

e) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età.

Art. 6.

(Latitanti)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il condono si applica ai latitanti se essi si costituiscono entro 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo che la pena inflitta sia interamente condonata.

Art. 7.

(Revoca del condono)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il condono è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito riporti, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, altra condanna per delitto non colposo e della stessa indole, a pena detentiva superiore ad un anno.

Art. 8.

(Condono nei casi esclusi dagli articoli precedenti)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che per i casi esclusi dai precedenti articoli si applica comunque il condono nella misura di mesi 6.

Art. 9.

(Condizioni per la concessione di benefici per i reati finanziari)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati finanziari siano subordinati alla condizione che il trasgressore, trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, paghi il diritto o il tributo stesso nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata.

Art. 10.

(Termine di applicazione dei benefici)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il 28 febbraio 1966.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.